

## **Doccia fredda sull'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente: da revisionare i confini dei Parchi e delle Riserve Naturali.**

Era il 9 luglio 2014 quando la Corte costituzionale, con sent. n. 212/2014, ha dichiarato l'incostituzionalità della L.R. n. 98/1981 nella parte in cui, violando l'art. 22 della Legge quadro n. 394/1991, non aveva previsto il coinvolgimento degli Enti locali nel procedimento istitutivo delle aree protette ricadenti sul loro territorio. Da qui seguiva la destituzione della Riserva Naturale "Pantani della Sicilia Sud Orientale" o "Pantani di Pachino" il cui decreto istitutivo era stato prontamente impugnato presso il T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, dal Comune di Pachino e da altri soggetti privati. Infatti, con tre successive pronunce, sentenze n. 556-557-558/2013, il Giudice amministrativo catanese non ha esitato a dichiarare illegittimo il decreto istitutivo di tale area protetta per il motivo sopra accennato.

Ma c'è di più: la stessa area in cui ricadeva la Riserva faceva (e fa) parte dei siti delle Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 149/09/CE, entrambe recepite nell'ordinamento giuridico italiano con D.P.R. n. 357/1957. Bene, anche il piano di gestione di tali siti, incurante degli interessi di soggetti pubblici e privati è, come sopra, stato annullato lo scorso mese di gennaio dallo stesso T.A.R. con sent. nn. 23-27/2018.

Sembrava che le vicissitudini giuridiche delle aree protette siciliane fossero venute a termine, e invece no. È di qualche giorno addietro la decisione del C.G.A.R.S. che, in accoglimento del ricorso in appello presentato dal Comune di Floresta in persona del suo Sindaco Dott. Sebastiano Marzullo, ha dichiarato sussistente l'obbligo dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente di revisionare i confini del Parco dei Nebrodi: revisione il cui procedimento deve iniziare non oltre 90 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Cosa era successo? Quel Sindaco, incurante delle opinioni di tanti circa l'assunta immodificabilità dei confini del Parco, aveva chiesto all'Ente regionale la modifica di detti confini, alla luce dei cambiamenti di carattere ambientale intervenuti rispetto alla data di istituzione del Parco e degli interessi degli abitanti di Floresta mai valutati in seno al procedimento istitutivo dello stesso Parco conclusosi nel lontano 1992, ma la richiesta non aveva trovato alcun sostanziale riscontro. Da qui l'incarico allo Studio Legale Di Giunta di adire l'Autorità Giudiziaria con la collaborazione dell'Avv. Angelo Russo. Nonostante la giurisprudenza in materia non era per nulla incoraggiante, è stata ottenuta una decisione che stravolgerà l'assetto territoriale di tutte le aree protette siciliane. Infatti, il principio di diritto riconosciuto dal massimo Consesso amministrativo è applicabile a quasi tutti i Comuni ricadenti in Parchi e Riserve naturali, in primis a tutti i Comuni facenti parte del Parco dei Nebrodi.

In definitiva, l'inerzia del Legislatore siciliano nel non allineare la normativa regionale a quella statale in materia (in aperta violazione dell'art. 117 della Costituzione); l'incapacità (e l'arroganza) delle istituzioni regionali di adeguare i procedimenti amministrativi ai principi e alle norme previsti nelle Leggi di settore, sono state supplite dall'intraprendenza di due Comuni siciliani, Pachino e Floresta, che con i rispettivi Sindaci hanno scosso dalle fondamenta un Potere arroccato su norme giuridiche sgretolatesi irrimediabilmente e definitivamente.

Quali le prospettive future? Semplice, ogni Ente locale (e non solo) il cui territorio di competenza è compreso in aree protette potrà, a certe condizioni, pretendere la revisione dei confini del Parco o della Riserva Naturale e, quindi, la liberazione di vaste aree dai vincoli urbanistici/ambientali cui le stesse sono attualmente assoggettate. In altre parole, oggi, grazie all'azione del Comune di Floresta, ogni soggetto pubblico interessato e legittimato ad agire, potrà pretendere dalle istituzioni competenti la riapertura di procedimenti amministrativi altrimenti definitivi, e far valere in quella sede le proprie ragioni. Va da sé che anche i piani urbanistici, il piano faunistico regionale e, in genere, ogni strumento di pianificazione territoriale potranno essere rivisti alla luce delle sopravvenute novità.

Viagrande, 2 marzo 2018

Dott. Giovanni Di Giunta  
[www.studiolegaledigiunta.it](http://www.studiolegaledigiunta.it)